



Stagione Sportiva 2025 - 2026

Campionato Provinciale Over 35

Normativa generale

CHI PUO' ESSERE TESSERATO: Possono essere tesserati tutti i giocatori che abbiano compiuto il 35° anno di età purché muniti di certificato medico di idoneità. Per quanto riguarda il tesseramento di atleti provenienti da società federali, si rimanda alle norme di tesseramento.

COME SI SVOLGE: Saranno formati gironi in funzione del numero di squadre iscritte. Le Società che partecipano al campionato provinciale possono aver diritto a disputare le finali regionali/nazionali secondo quanto stabilito dal regolamento tecnico nazionale Calcio dei rispettivi Enti.

QUANDO SI GIOCA: Le gare vengono disputate dal lunedì al Sabato; La Superlega si impegna a ricercare alle società iscritte un campo di calcio, qualora una società non ne abbia disponibilità.

Alle Società che non provvederanno al pagamento della seconda rata prima della ripresa del campionato dopo la sosta invernale, verranno applicate le opportune sanzioni previste dal regolamento disciplinare

Per partecipare ai campionati della Superlega Calcio di Ferrara le **società** e i **giocatori** devono essere **regolarmente tesserati con tessera CSI o UISP**.

Le Società di Over 35 iscritte al campionato della Superlegacalcio Ferrara possono partecipare con i propri tesserati al Campionato di Calcio a 7 utilizzando le medesime tessere atleti/dirigenti.

Art. 1 AFFILIAZIONE:

Società con sede fuori dal territorio provinciale di Ferrara:

Le società con sede fuori dal territorio provinciale che intendono partecipare al campionato congiunto CSI e UISP della Superlega Calcio Ferrara 2025/26, **dovranno presentare inderogabilmente richiesta di iscrizione** agli uffici di Ferrara mentre affiliazione e tesseramento agli uffici provinciali di competenza: sarà cura dei due Enti provinciali coordinarsi con i Comitati territoriali di riferimento rispettando i regolamenti interni sul tesseramento.

Le società per acquisire il diritto a partecipare all'attività ufficiale 2025-2026 dovranno essere affiliate per il suddetto anno sportivo. Le iscrizioni saranno ratificate se le società avranno compilato per intero e con precisione gli appositi moduli messi a disposizione dalle Segretarie di CSI e UISP. Le iscrizioni verbali o telefoniche non verranno prese in considerazione. Tutte le quote amministrative previste nel presente stralcio, devono essere versate per intero agli uffici di uno dei due enti. Non verranno accettate iscrizioni di società che, pur avendo i titoli, hanno pendenze amministrative precedenti, se non provvederanno prima a liquidarle, dopodiché verrà accolta la nuova iscrizione. **L'affiliazione è € 125 e sarà unica** nel caso in cui una società si presenti con più squadre in diversi campionati. **La pratica dell'affiliazione va iniziata e conclusa nello stesso ente (CSI o UISP).**

Le **società precedentemente iscritte al campionato della Superlega Calcio Ferrara dovranno compilare il modulo CSI o UISP ed allegare 1 copia del documento del Presidente della società sportiva.**

Le società di nuova affiliazione oltre ad allegare 1 copia del documento del Presidente della società sportiva dovranno presentare **Atto costitutivo, Statuto, Verbale Assemblea soci con nomina Presidente, codice fiscale**, tutto in copia.

:

Art. 2 TESSERAMENTO DEI GIOCATORI

1. Ogni atleta e dirigente dovrà obbligatoriamente avere una tessera CSI o una tessera UISP del costo complessivo di **euro 15**. Sarà inoltre disponibile una lista anagrafica comprensiva di foto per ogni tesserato che verrà utilizzata in allegato alla distinta di gara e per il riconoscimento da parte del DDG.
2. **Il termine ultimo per il tesseramento dei giocatori è fissato per il giorno antecedente l'ultima giornata di campionato (regular season), mentre per i dirigenti non c'è un termine.**
3. Per la richiesta di tesseramento si dovrà procedere come segue:
 - a) **un modulo per ogni tesserato (Min. 3 dirigenti e tutti gli atleti) compilato e firmato dal tesserato e dal Presidente della Società sportiva,**
 - b) **foto in formato .jpg (salvata con il nome cognome);**
 - c) **sistema di tesseramento on-line: chiedere la password al Comitato a cui avete consegnato l'affiliazione;**
 - d) **fotocopia del documento di identità;**
4. **per motivi di copertura assicurativa non sarà più possibile il tesseramento sul campo;**
5. E' possibile chiedere il **trasferimento** ad altra società del **campionato Over 35 della Superlega, entro e non oltre il 31 gennaio 2026**, con nulla osta della società di appartenenza, consegna della tessera e nuova richiesta di tesseramento firmata dal nuovo Presidente (apposita modulistica da richiedere presso le segreterie). Il tesseramento, dopo trasferimento ad altra società, costerà **€ 15,00**;
6. Gli atleti svincolati che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc (o campionati esteri di pari livello) possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Superlegacalcio, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali con svolgimento a partire dal 1° agosto 2025;

DEROGHE AL REGOLAMENTO:

- Indipendentemente dal ruolo, potranno essere tesserati **2 atleti che hanno compiuto il 35 anno di età provenienti dalla FIGC i cui 2 nominativi dovranno essere indicati entro e non oltre il 31 gennaio 2026.** Questi possono liberamente giocare sia in FIGC che nel campionato Over 35 della Superlegacalcio Ferrara;
- Possono essere tesserati i **giocatori FIGC** partecipanti ai campionati di **2^a e 3^a Categoria**;
- Le società potranno metterli in elenco sia come titolari che come riserve **con obbligo di contrassegnarli con asterisco.**

- **Le Società hanno l'obbligo di segnalare alla Superlega i nominativi degli atleti nel momento in cui verranno tesserati.**
- **La Superlega si impegna a rendere noti i nominativi attraverso un elenco denominato: "Elenco tesserati FIGC-Over 35 Superlega" che verrà tenuto aggiornato e che sarà consultabile sul sito nella sezione "modulistica"**
- Le squalifiche a tempo a partire da mesi 1 o da mesi 4 (quattro) giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Superlegacalcio Ferrara.
- Gli atleti che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di **calcio a 5 uomini non oltre la categoria serie C1**, possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 e a 7/8 della Superlegacalcio Ferrara.
- Gli atleti che disputino una o più gare ufficiali Figc dopo il 31 gennaio 2026 non possono, in nessun caso, partecipare successivamente all'attività ufficiale della Superlega Calcio Ferrara nella stessa disciplina per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
- **Possono essere tesserati due portieri e due giocatori OVER 30, non militanti nella FIGC. (i ruoli non sono intercambiabili, per cui il portiere potrà svolgere solo quel ruolo, e il giocatore non potrà mai ricoprire il ruolo di portiere). Per ogni partita In distinta gara, tra i quattro tesserati, possono essere elencati solo un portiere e solo un giocatore di movimento. I fuori quota vanno segnalati in distinta gara e alla Superlegacalcio.**
- Un atleta di una società che è iscritta alle categorie amatori e Over 35 se decide di partecipare ad entrambe le discipline con la stessa società, farà una sola tessera. Nel caso in cui decida di giocare in una delle due discipline con un'altra società, dovrà fare un'altra tessera. In questo caso il giocatore tesserato per le due società non potrà partecipare alla medesima disciplina.
- **Inoltre possono essere messi in elenco 2 atleti che abbiano militato in campionati dalla serie A alla serie C (o categorie equivalenti) che abbiano compiuto 45 anni.**

Art. 3 ASSENZA TEMPORANEA DELLA TESSERA ASSOCIATIVA:

I tesserati partecipanti alle gare devono comprovare all'arbitro la loro identità **attraverso la lista anagrafica con foto. In assenza temporanea della quale**, l'arbitro è tenuto ad accettare in campo solo le persone munite di uno dei seguenti documenti: carta d'identità, certificato di identità personale, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera rilasciata dai vari Ministeri, licenza di caccia, pesca, tessera rilasciata dalla pubblica amministrazione con foto vidimata, tessera di appartenenza ad Ordini professionali, purché muniti di foto. In mancanza dei documenti sopracitati, l'arbitro nel modo più assoluto, non dovrà accettare, in campo nessuno anche se conosciuto personalmente. Se in lista gara è presente un atleta o dirigente che risulta non tesserato, verranno applicate le sanzioni disciplinari e amministrative previste dal RTN.

Se ad una gara ha partecipato un atleta che non era presente in lista anagrafica **ma in possesso di un documento valido di identità** e risulta poi tesserato, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Art. 4 NORME REGOLAMENTARI

Per il Campionato "Over 35" vengono adottate le seguenti modifiche regolamentari:

- a) Le partite si svolgono in due tempi di 30' ciascuno; l'intervallo deve essere fatto di almeno 10'
- b) Il numero massimo di giocatori in elenco è 20 + più 4 dirigenti compreso l'allenatore e se presente il medico purchè munito di tessera di iscrizione all'albo. **Alla lista di gara, per il riconoscimento, deve essere allegata la lista anagrafica con foto.** Eventuali giocatori ritardatari, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso dell'arbitro, **sempre che siano iscritti nella lista gara.**
- c) **Sono ammesse 7 sostituzioni.**

Art. 5 DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di pareggio
- 0 punti in caso di sconfitta

In caso di parità nella classifica finale di ogni singolo girone, per determinare le squadre aventi diritto all'accesso al turno successivo si terrà conto nell'ordine di:

- a) punti conseguiti negli scontri diretti
- b) miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti
- c) minor penalità in Coppa Disciplina
- d) miglior differenza reti conseguita in classifica generale
- e) maggior numero di reti segnate in classifica generale
- f) sorteggio

in caso di parità fra tre o più squadre, si seguirà il criterio della classifica avulsa

Art. 6 RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA':

Le società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela verso i dirigenti, gli arbitri e le società ospitate, prima, durante e dopo la gara. Sono inoltre responsabili agli effetti disciplinari del mantenimento dell'ordine sui propri campi.

Le società ospitate sono tenute al rispetto delle strutture sportive e sono responsabili del comportamento dei propri sostenitori.

In caso di ripetute offese da parte del pubblico nei confronti del DDG, verrà sanzionata una multa di € 25.

Tutte le società sportive iscritte, nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale, il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva.

Prima dell'inizio della gara la società ospitante deve:

- verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco e della sua segnetura;

- verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
- verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
- prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
- accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
- mettere a disposizione un addetto agli arbitri che dovrà accoglierli ed accompagnarli nello spogliatoio a loro dedicato ;
- Almeno **15 minuti** prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questo, il capitano, deve **presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco**, da lui debitamente sottoscritto;
- disporre di un defibrillatore e di un addetto "DAE".

Durante lo svolgimento della gara la società ospitante deve:

- curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco **entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati**.

Al termine della gara la società ospitante deve:

- mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione.
- mettere a disposizione un addetto agli arbitri che dovrà accompagnarli, per salvaguardare la loro incolumità, verso l'uscita dall'impianto sportivo.

Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.

Art. 7 COMUNICATO UFFICIALE:

Il comunicato ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione sul sito Web della Superlega Calcio, inviato alle società tramite E-mail (che le società hanno comunicato in sede di iscrizione) e affisso presso i comitati CSI e UISP

Le società in caso di mancato arrivo del C.U. in tempo utile, dovranno informarsi presso gli uffici di segreteria della Superlegacalcio Ferrara. Il mancato ricevimento del C.U. non giustifica la trasgressione.

Nel caso in cui una società riscontri anomalie di nominativi di propri tesserati, usciti sul C.U, nomi o cognomi errati, è obbligata ad avvisare tempestivamente la Superlega onde provvedere a regolarizzare la posizione del tesserato. In caso di squalifica del tesserato, non sarà riconosciuta la buona fede della società che lo utilizzerà.

Art. 8 SANZIONI DISCIPLINARI

La Superlega Calcio Ferrara stabilisce che tutti i provvedimenti disciplinari verranno applicati seguendo il regolamento tecnico nazionale della struttura di attività calcio UISP

Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono esecutivi a far data dalla loro pubblicazione sul comunicato ufficiale se non resi noti precedentemente per iscritto dall'organo disciplinare competente.

E' dovere del capitano coadiuvare gli arbitri al fine del regolare svolgimento della gara e reprimere ogni intemperanza e comportamento antisportivo dei giocatori della propria squadra per salvaguardare l'incolumità o la dignità dell'arbitro; qualora venisse meno anche una sola di queste prerogative l'arbitro ha la facoltà di sospendere l'incontro o continuare proforma. Eventuali infrazioni commesse dal capitano comportano aggravamento delle sanzioni

La pubblicazione di ingiurie e diffamazioni da parte di tesserati della Superlega Calcio Ferrara nei confronti di altri tesserati, sia sui social network che in qualsiasi ambito pubblico, sarà oggetto di provvedimenti disciplinari. Se chi pubblica ingiurie è un dirigente, allenatore o atleta, sarà la Società ad essere oggetto di provvedimenti sanzionatori.

Alla 3^a ammonizione di qualsiasi tipo scatta 1 giornata di squalifica. La doppia ammonizione così come l'espulsione diretta nella stessa gara comporta la squalifica automatica di almeno 1 giornata lasciando inalterate le ammonizioni precedenti.

Eventuali squalifiche in FIGC superiori a 1 (uno) mese o 4 (quattro) giornate valgono anche nel **campionato Over 35 della Superlega**.

Le squalifiche a tempo sono da considerarsi "inibizioni" a partecipare alle attività di CSI e UISP; il tesserato, pertanto, non potrà giocare in alcun campionato.

Agli atleti con squalifiche pendenti dell'anno precedente inferiori alle 2 giornate, queste saranno condonate.

Il giocatore espulso dal terreno di gioco deve ritenersi squalificato automaticamente per la gara successiva. L'organo di disciplina potrà ulteriormente aggravare la squalifica tenendo conto dell'episodio che ha portato alla espulsione. Ciò vale per tutti i tesserati anche se dirigenti. L'espulsione diretta dal campo non comporta l'azzeramento delle ammonizioni precedenti.

Qualora l'espulso per comportamento violento o antisportivo fosse un dirigente, l'allenatore o il capitano, la società sarà multata con sanzioni amministrative a discrezione della Commissione giudicante.

TUTTE LE AMMENDE DEVONO ESSERE SALDATE ENTRO 15 GIORNI DALLA LORO EMISSIONE SUL COMUNICATO UFFICIALE. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO O DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI DI COMPETENZA O TRAMITE BONIFICO BANCARIO. TRASCORSO TALE PERIODO IL MANCATO ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO COMPORTERA' ULTERIORI SANZIONI DISCIPLINARI

Il Presidente della Società è responsabile della situazione debitoria nei confronti della Superlega Calcio Ferrara.

Art. 9 RICORSI E RECLAMI

RICORSI

I **ricorsi** verso ammende o squalifiche di secondo grado, dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione, impugnati tramite raccomandata R.R. E-mail o depositati presso le segreterie UISP di Ferrara (v.le Cavour 147) o presso CSI (P.zza S.Giorgio 12/4) versando **una cauzione di euro 80**. In caso di ricorso respinto la tassa verrà incamerata.

Forma del ricorso

Il ricorso deve avere, pena la inammissibilità, la forma scritta e deve avere:

- a) Il nominativo del socio o dell'Associazione o Società sportiva ricorrente (corredato da relativo numero di tessera Uisp o CSI o di affiliazione)
- b) Indicazione dell'organo disciplinare adito: commissione disciplinare di secondo grado
- c) Gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso)
- d) La data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito
- e) L'esposizione sommaria dei motivi di contestazione
- f) L'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni
- g) La formulazione delle conclusioni
- h) La data del ricorso
- i) L'importo cauzionale

Non si accetteranno ricorsi per squalifiche inferiori alle 3 giornate.

RECLAMI

Il **preannuncio di reclamo** dovrà essere obbligatoriamente:

- **preannunciato per iscritto precisando le motivazioni** e accompagnato dalla tassa reclamo di **€ 80,00** firmato dal capitano o dal dirigente in elenco o dal Presidente, **pena la non accettazione consegnandolo**:
 - **o all'arbitro al termine della gara (prima che lasci il campo definitivamente);**
 - **o presso una delle due segreterie CSI o UISP entro le 24 ore del primo giorno non festivo successivo alla gara;**
 - **o inviandolo alla e-mail della Superlega Calcio Ferrara, allegando copia dell'avvenuto bonifico entro le 24 ore del primo giorno non festivo successivo alla gara;**

Il **reclamo** medesimo, dovrà:

- **essere presentato** in una delle due segreterie (CSI o UISP) a mano **non oltre il terzo giorno successivo a quello della gara** (esclusi i festivi)
- **essere corredato da esposizione circostanziata** delle ragioni del reclamo.

Reclami su eventuali posizioni irregolari degli atleti andranno presentati con

onere di prova a carico della società reclamante con la comprovante, valida ed esauriente documentazione allegata che attesti in modo inequivocabile l'irregolarità e si dovrà provare che il giocatore "**nome e cognome nato il... era tra gli 11 titolari che hanno iniziato la gara il ...a...tra..**" firmata dal Presidente della società.

I reclami dovranno essere redatti in duplice copia di cui:

- una consegnata alla segreteria (vedi sopra)
- una alla controparte a mezzo raccomandata, la cui ricevuta va allegata al reclamo presentato presso la segreteria.

La mancata osservanza di una sola di queste norme comporta la non accettazione e l'incameramento della tassa.

Sarà respinto il ricorso presentato dalle Società dopo 5 giorni dall'omologazione della gara nel caso in cui sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare. Fermo restando ciò la Commissione Disciplinare può assumere provvedimenti disciplinari e amministrativi a carico delle Società e degli atleti.

Art. 10 TEMPI DI ATTESA:

Il tempo di attesa è di 15 minuti. Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

La società ritardataria sarà diffidata e qualora fosse recidiva, verrà sanzionata di € 10.

Oltre **il tempo di attesa (t.a.)**, sarà discrezione dell'arbitro fare disputare ugualmente la gara previo consenso scritto da parte delle società. In caso contrario, la gara non verrà disputata e la Commissione Disciplinare prenderà i provvedimenti del caso.

Art. 11 GARE IN CALENDARIO E MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO:

Per tutte le gare in calendario previste dal C.U. che non vengono ufficialmente sospese dalla Lega, le società hanno il dovere di presentarsi sul campo all'ora stabilita, per espletare comunque le formalità previste dal regolamento nazionale. In caso contrario le società verranno dichiarate rinunciarie e verranno applicate le sanzioni previste dal caso.

Rinuncia alla disputa di una gara (mancata presentazione in campo senza preavviso)

Se una società rinuncia alla disputa di una gara regolarmente programmata **non presentandosi sul terreno di gioco**, le verrà addebitato l'arbitraggio dell'incontro con relativa ammenda (€ 150, 0-3 a tavolino ed un punto di penalizzazione). Idem per la seconda infrazione. La terza infrazione comporterà l'esclusione dal campionato e confisca della cauzione

Rinuncia preventiva alla disputa di una gara

La **rinuncia preventiva** alla disputa di una gara (comunicata contattando i responsabili della Superlega Calcio **con almeno 24 ore di anticipo escluso i festivi**) comporta la prima volta la sconfitta 0-3 a tavolino, l'ammenda di € 100. In caso di recidiva la sconfitta 0-3 a tavolino, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 150. La terza infrazione comporterà l'esclusione dal campionato e confisca della cauzione.

Nelle ultime due giornate di ritorno, la rinuncia preventiva alla disputa di una gara comporterà la sconfitta 0-3 a tavolino, nessun punto di penalizzazione ed una ammenda di € 300 per ogni gara non disputata.

Rinuncia a proseguire una gara

La **rinuncia a proseguire una gara** comporterà:

- primo ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 150;
- secondo ritiro: esclusione dal campionato e confisca della cauzione

Art. 12 IMPRATICABILITA' DEI CAMPI:

La Superlegacalcio d'ufficio o l'arbitro stabiliscono la impraticabilità o inagibilità dei campi.

Art. 13 CHIUSURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO:

Qualora un' amministrazione comunale, una circoscrizione o il Presidente di una società che gioca in casa invii la richiesta di chiusura di un impianto sportivo per persistenti condizioni di maltempo o per altri motivi simili, **la Superlegacalcio Ferrara si riserva di accettare o meno la richiesta e di fare le opportune valutazioni del caso.**

Art. 14 RECUPERI, ANTICIPI E POSTICIPI GARE:

La Superlega Calcio Ferrara stabilisce d'autorità il calendario anche degli anticipi e dei posticipi; è sua facoltà fatte salve **comprovate** cause di forza maggiore concedere in caso di necessità l'autorizzazione allo spostamento della gara, dell'orario, del campo e della data.

La richiesta di anticipare o posticipare una gara dovrà pervenire in **forma scritta e firmata dal Presidente della società richiedente, unitamente alla dichiarazione d'accettazione da parte della squadra avversaria** _e dovrà **obbligatoriamente contenere:**

- adeguata motivazione;
- proposta di una data per l'anticipo o il posticipo (comunque **entro e non oltre i 15 giorni dalla data della gara come da calendario e che non sia successiva all'ultima giornata del girone di ritorno**) e che non dovrà interferire con altre gare già programmate.

La richiesta dovrà comunque essere approvata e autorizzata dalla Superlega Calcio Ferrara.

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un **atto amministrativo** (come la compilazione dei gironi e la formulazione del calendario) e come tale **non è soggetto** a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

A discrezione della Superlega Calcio Ferrara, il motivo per la richiesta di un rinvio potrà essere subordinato a controllo e nel caso fosse concesso, la Commissione Calcio potrà richiedere prove documentali.

Le gare **non disputatesi o sospese per impraticabilità del terreno di gioco** (neve o fango, ghiaccio, pioggia od allagamenti, vento, insufficiente visibilità causa nebbia o sopraggiunta oscurità) **saranno riprogrammate dalla Superlega Calcio**.

Qualora la responsabilità della **sospensione della gara non sia ascrivibile a nessuna delle due squadre**, fatto salvo eventuali provvedimenti per sanzionare incuria o leggerezza, **la gara verrà rigiocata interamente con inizio dal 1' minuto**. Le sanzioni disciplinari comminate fino a quel momento della sospensione saranno considerate valide.

La Superlega Calcio si riserva la facoltà di rinviare d'ufficio o modificare l'orario d'inizio delle gare laddove si presentassero la concomitanza di eventi straordinari e/o cause non dipendenti dalla nostra volontà e di stabilire d'autorità il recupero.

Le **gare del campionato regionale hanno la priorità** salvo gravose concomitanze con fasi finali. Per esigenze di programmazione le giornate delle **gare di Coppa o di Play Off** potrebbero essere decise d'autorità non rispettando le scelte delle giornate di gioco indicate dalle società.

Art. 15 DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO:

Le società ospitanti sono obbligate a mettere **a disposizione dell'arbitro** e dei suoi collaboratori, indicandolo sulle liste di gara, **un dirigente addetto** che dovrà assisterli e proteggerli prima e durante la gara e, ad incontro terminato, rimanere con loro fino a quando non avranno abbandonato l'impianto sportivo. L'inadempimento di tale obbligo verrà sanzionato.

Art. 16 ASSISTENTE DI PARTE:

In mancanza degli assistenti ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro un giocatore od un dirigente tesserato per svolgere tale funzione. Il tesserato che abbia svolto inizialmente la funzione di assistente nel corso di una gara, purché in elenco sia iscritto come giocatore e come assistente può prendere successivamente parte alla stessa come giocatore o viceversa. Per svolgere funzioni di assistente, il tesserato deve essere esente da sanzioni disciplinari in corso. Nel caso in cui il guardalinee di parte venga espulso, questi può essere sostituito da un componente della panchina o da un giocatore. L'assistente, per poter essere meglio individuato dall'arbitro, dovrà vestire obbligatoriamente apposito giubbotto o casacca.

Art. 17 PALLONI E BEVANDE ALL'ARBITRO:

Tutte le società indipendentemente dal fatto che giochino in casa o in trasferta, hanno l'obbligo di presentare almeno 2 palloni in buono stato, l'Arbitro ha il dovere di verificare prima che la gara abbia inizio. La gara può essere disputata anche con un solo pallone, ma

nel caso in cui l'unico disponibile si rompa e non vi sia la possibilità di reperirne un altro immediatamente, l'arbitro sospenderà la gara e la società inadempiente avrà gara persa con tutte le sanzioni previste dal regolamento. In ogni caso, alla società inadempiente verrà applicata una ammenda di **50 Euro**.

Le società che disputano la gara in casa, nell'intervallo di ogni incontro, hanno l'obbligo di provvedere alle bevande per l'arbitro o per la terna arbitrale. Alle società inadempienti verrà inflitta alla prima infrazione la diffida e alle successive un'ammenda di **10 Euro**.

Art. 18 CAMBIO DELLA MAGLIA:

Per l'eventuale cambio di maglia, è tenuta la società che disputa l'incontro in casa, come da calendario.

Art. 19 RINVIO AL REGOLAMENTO NAZIONALE:

La presente integrazione vale solamente per i campionati ed i tornei organizzati dalla Superlegacalcio di Ferrara. Essa non sostituisce il regolamento nazionale ma lo integra con specifiche regole interpretative. Pertanto, per quanto non contemplato, viene applicato il Regolamento Tecnico Nazionale Calcio UISP.

LA SUPERLEGA CALCIO DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER QUANTO POSSA ACCADERE AD ATLETI, A TERZI E A COSE, PRIMA DURANTE E DOPO LE GARE, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA PARTE ASSICURATIVA DEL TESSERAMENTO.

L'ignoranza di norme o regolamenti e di ogni altra disposizione resa nota con i mezzi ordinari della Superlega Calcio, non può in alcun caso essere invocata a propria discolpa.